



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE**

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successivi decreti modificativi e integrativi;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e armate, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 27 maggio 1999, n. 201, concernente il regolamento recante la disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, di recepimento, tra l'altro, dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile ed in particolare l'articolo 27;

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2003, n. 264, recante "Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, lett. b), e l'articolo 43;

VISTO il decreto del Vice Capo del Corpo forestale dello Stato in data 20 aprile 2004, annotato presso l'Ufficio Centrale del Bilancio il 5 maggio 2004 con il n. 847, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale del C.F.S. del 21 maggio 2004, ed ulteriore modifica con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, n. 11 del 30 luglio 2004, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale del C.F.S. del 9 agosto 2004, con il quale vengono disciplinate le modalità di svolgimento del concorso interno, compresa la determinazione delle categorie di titoli, le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e del successivo colloquio, la composizione della commissione e le modalità di svolgimento del corso di formazione e dei relativi esami di fine corso, relativamente all'accesso alla qualifica di vice perito del ruolo dei Periti;

VISTO il decreto legislativo 10 gennaio 2006, n. 2, recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa" convertito con legge 11 marzo 2006, n. 81 in particolare l'art. 4 comma 1;

VISTO il decreto ministeriale 7 ottobre 2005, n. 228, concernente il "Regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato" ed in particolare l'art. 7;

VISTO il decreto di determinazione delle piante organiche degli uffici centrali e periferici e delle relative strutture dipendenti del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto sui trasferimenti a domanda del personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il citato V.D.C.C. n. 847 del 20 aprile 2004 alla luce della normativa di recente intervenuta, oltre che per esigenze di omogeneità con gli analoghi provvedimenti relativi ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice revisore del ruolo dei Revisori e perito superiore del ruolo dei Periti;

ACQUISITO il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo forestale dello Stato;

DECRETA

Art. 1

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice perito del ruolo dei Periti compresa la determinazione delle categorie di titoli, le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e la composizione della commissione, nonché le modalità di svolgimento del corso in relazione alla specificità delle mansioni previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso per la nomina a vice perito del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2

Indizione del concorso e contenuto del bando

1. Il concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta teorico-pratica ed un colloquio per l'accesso alla qualifica di vice perito, di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, così come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87, è indetto, eventualmente anche su base regionale, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale del C.F.S.; in esso sono indicati:

- a) il numero dei posti messi a concorso, per ciascun profilo professionale, disponibili al 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze, riservando un terzo dei posti disponibili al personale con qualifica di revisore anche se privo del titolo di studio;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- c) la corrispondenza fra i profili professionali delle qualifiche del personale del ruolo dei Revisori e degli Operatori e dei Collaboratori e quelli relativi ai posti messi a concorso;
- d) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione nonché i motivi di esclusione;
- e) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse;
- f) le materie oggetto della prova scritta e del colloquio;

- g) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e quella massima conseguibile;
- h) la votazione minima da conseguire nel colloquio e quella massima conseguibile;
- i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3

Requisiti di partecipazione e motivi di esclusione

1. Per essere ammessi al concorso di cui all'art. 2, comma 1 del presente provvedimento, i candidati, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, devono:
 - a) avere compiuto almeno sette anni di effettivo servizio;
 - b) appartenere al ruolo dei Revisori o al ruolo degli Operatori e dei Collaboratori;
 - c) essere in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
 - d) provenire da un profilo professionale corrispondente a quello nel quale si sono verificate le vacanze, tenuto conto delle previste corrispondenze.
2. Sono esclusi dal concorso coloro che:
 - a) nel biennio precedente all'anno nel quale si sono verificate le vacanze, compreso l'anno di riferimento, abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese o le riportino dalla data di pubblicazione del concorso fino alla conclusione delle prove d'esame;
 - b) abbiano conseguito nel triennio precedente all'anno nel quale si sono verificate le vacanze, compreso l'anno di riferimento, un giudizio complessivo inferiore a buono.
3. E' altresì escluso dal concorso, a norma dell'art. 93 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio.
4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

Art. 4

Composizione della commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due membri con qualifica non inferiore a commissario capo forestale. È riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente della commissione.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato.
3. La commissione è nominata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

Art. 5

Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta teorico-pratica ed un colloquio.
2. La prova scritta teorico-pratica consiste nella soluzione, in un tempo predeterminato, di un questionario articolato in domande a risposta multipla vertente, per il cinquanta per cento su elementi di informatica, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato e su elementi di diritto e procedura penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività istituzionale del C.F.S., e per il restante cinquanta per cento su materie professionali.
3. La prova scritta si intende superata se il candidato riporta un punteggio non inferiore a punti 21/30.
4. Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova scritta e tenderà all'accertamento del grado di preparazione teorico-professionale dei candidati.
5. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30.
6. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove è escluso dal concorso.

Art. 6

Categorie dei titoli di servizio valutabili

1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione, che devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio precedente l'anno nel quale si sono verificate le vacanze, compreso l'anno di riferimento: fino a punti 5;
- b) ricompense e riconoscimenti di cui al D.P.R. 201/99: fino a punti 2;
- c) anzianità di servizio al 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze: punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 8; la frazione di anno si valuta in dodicesimi.

2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e l'attribuzione dei relativi punteggi.

3. Per i soli candidati che superino le prove, l'Amministrazione invia alla commissione esaminatrice le domande di partecipazione con i titoli di servizio allegati da ciascun candidato o in possesso dell'Amministrazione, semprechè elencati nella domanda di partecipazione.

Art. 7

Formazione e approvazione delle graduatorie

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta teorico-pratica, del punteggio riportato nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.

2. Sulla base del punteggio complessivo riportato, la commissione esaminatrice compila tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando di concorso, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

3. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito, distinte per profilo professionale. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo professionale sono dichiarati vincitori, con riferimento al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti a favore del personale del ruolo dei Revisori.

4. A parità di punteggio nell'ambito di ciascun profilo professionale prevale la posizione in ruolo.

5. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 8

Corso di formazione per i vincitori del concorso interno

1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, sono avviati a frequentare un corso di formazione professionale, con esame finale, della durata di sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione, cui attende la Scuola del Corpo forestale dello Stato.

2. I programmi didattici, sulla base del parere espresso dalla Commissione Nazionale per la Formazione, le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali, sentite le organizzazioni sindacali, nonché la composizione della commissione per gli esami finali, sono stabiliti con uno o più decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato.

3. L'assegnazione alla sede di servizio avverrà dopo la nomina alla qualifica di vice perito in prova, secondo il nuovo ordine di ruolo in tale qualifica, tenendo conto delle preferenze espresse dal personale da assegnare, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le sedi di servizio cui assegnare i vice periti in prova sono individuate con decreto del Capo del Corpo, prima dell'avvio del corso. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare prioritariamente le esigenze di servizio.

Art. 9
Esame di fine corso

1. Al termine del corso i partecipanti sono chiamati a sostenere, come esame finale, una prova scritta consistente in un questionario articolato in domande a risposta multipla vertenti sulle materie di cui all'art. 8.

2. Per le dimissioni ed espulsioni dal corso si applica l'articolo 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, come modificato ed integrato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

Art. 10
Conferimento della nomina a vice perito in prova

1. Con decreto del Capo del Corpo vengono approvate le graduatorie, distinte per profilo professionale, risultanti dall'esame di fine corso.

2. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, conseguono la nomina a vice perito in prova con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Roma, 22 MAR. 2011

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

